



## **REGOLAMENTO**

### **PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE**

Approvato dal  
**Consiglio dell'Ordine**  
nella seduta del 20/05/2015

#### **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'attività di riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e dal successivo Regolamento per la riscossione dei contributi, emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed entrato in vigore il 14 gennaio 2009.

#### **1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE**

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi, ivi compresi gli iscritti nell'Elenco Speciale, deve pagare ogni anno a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

#### **2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO**

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi, e le relative modalità di versamento, sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

#### **3) PROCEDURE E TERMINI**

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale, sono rimosse mediante avvisi di pagamento bancari (c.d. "M.AV.") emessi dall'Istituto di credito convenzionato.

La modalità di riscossione prevede la formazione degli avvisi da parte della Banca convenzionata ed il loro successivo inserimento nell'area riservata di ciascun iscritto, accessibile dal sito internet [www.odcecbrindisi.it](http://www.odcecbrindisi.it) con l'utilizzo delle credenziali fornite dalla Segreteria dell'Ordine.

Gli avvisi di pagamento conterranno le generalità dell'iscritto, l'importo della quota in riscossione, la scadenza prevista nonché l'indicazione dell'annualità oggetto di contribuzione.

Tali avvisi potranno essere pagati presso qualsiasi sportello bancario o postale, ovvero, in via residuale, presso la sede dell'Ordine a mezzo p.o.s. o assegno.

Ai fini della formazione dei M.A.V., entro il giorno venti del mese di marzo di ogni anno, la Segreteria dell'Ordine trasmette telematicamente all'Istituto di credito convenzionato gli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto, contenenti sia la parte spettante all'Ordine che quella di pertinenza del Consiglio Nazionale.

Successivamente, la Segreteria dell'Ordine, a mezzo posta elettronica certificata e con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Ordine, darà tempestiva comunicazione dell'avvenuto inserimento dei M.A.V. nell'area riservata di ciascun iscritto.

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi è il **30 aprile** di ciascun anno.

Il Consiglio dell'ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dando comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

#### **4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultino iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento, eccezion fatta per coloro che presentino apposita domanda di cancellazione entro il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno successivo, sempre e comunque con decorrenza 31 dicembre dell'anno precedente.

Essendo la data del 30 gennaio un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale contributo annuale.

Le richieste di trasferimento *ad* altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della contribuzione annuale. Le quote già versate all'Ordine di Brindisi non potranno essere rimborsate al richiedente il trasferimento, mentre quelle rimaste impagate saranno soggette alle azioni di recupero e disciplinari previste ai successivi artt. 6) e 7) del presente regolamento.

Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della quota rimasta insoluta anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta se o sole se resterà a carico dell'Ordine di destinazione.

Per gli iscritti *provenienti da* altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Brindisi, la quota annuale sarà determinata in funzione del periodo in cui detto trasferimento verrà deliberato.

In particolare:

a) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuta l'intera quota.

b) Se la domanda di iscrizione proveniente da altro ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente dovrà versare unicamente e congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione, il rateo di competenza alla data di iscrizione sino al 31 dicembre.

Tuttavia, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta in quanto resterà a carico del predetto Ordine di provenienza.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere mai effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

## **5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO**

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su istanza esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brindisi.

## **6) VERIFICA PAGAMENTI E IMPORTI DI MORA**

Entro il 30 giugno, salvo diversa disposizione del Consiglio, la Segreteria dell'Ordine, sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto di Credito incaricato della riscossione, provvede alla registrazione dei pagamenti e ad avvisare, a mezzo posta elettronica, gli iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento.

Qualora l'iscritto moroso provveda spontaneamente al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dal suddetto avviso, non saranno applicate somme aggiuntive a titolo di penalità.

Al contrario, qualora il pagamento non avvenga entro i 90 giorni successivi all'avviso, l'iscritto sarà tenuto a versare, oltre alla quota dovuta, una somma aggiuntiva di € 40,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative e di segreteria.

## **7) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI**

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'ordine l'elenco degli iscritti morosi che, nonostante il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di disciplina per l'apertura dell'istruttoria del *Procedimento disciplinare* prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della *Sospensione per morosità* prevista all'art.54 del medesimo Decreto.

Il procedimento disciplinare è disciplinato dal "Regolamento del procedimento disciplinare del consiglio di disciplina territoriale di Brindisi" approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 24 febbraio 2014, e s.m.i..

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

## **8) REVOCA DELLA SOSPENSIONE**

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art.6.

I sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.

### **9) DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Per l'anno 2015, anno di entrata in vigore del presente regolamento, la data di scadenza per il contributo annuale è fissata al 29 maggio 2015.

Ciò posto, poiché gli iscritti non sono stati preventivamente edotti circa l'adozione del presente regolamento, la Segreteria dell'Ordine, all'esito dei controlli contabili e, comunque, entro il 31 luglio 2015, invierà le mail di sollecito agli iscritti morosi, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota annuale entro il 31 ottobre del 2015.

Trascorso questo ulteriore termine si applicherà quanto disposto dall'art. 7 del presente regolamento.

Solo per l'anno 2015, le somme aggiuntive di cui all'art.6 u.c. non saranno dovute.